

N. R.G. 357/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott. Ludovico Delle Vergini
Dott. Luigi Nannipieri
Dott. Nicola Mario Condemi
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **357/2021**

con OGGETTO: **Mutuo**

promossa da:

SRL

APPELLANTE

contro

LE SRL (

O

APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALI

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Lucca pubblicata il 20/01/2021

CONCLUSIONI

In data 12 gennaio 2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni

Per la parte appellante

SRL :

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, riformare la sentenza resa dal Tribunale di Lucca, nella persona del Giudice Dott. Fornaciari n. 45/2021 (R.G.4451/2020) emessa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in data



20.01.2021, non notificata, e, per l'effetto, dichiarare la legittimazione in capo alla s.r.l. relativamente a tutte le obbligazioni scaturenti dal mutuo ipotecario del 20 Aprile 2007 ai rogiti del Dott.

ed atto di erogazione e quietanza notaio rep. 39.824 e racc. 11.977, nonché, di tutte le obbligazioni connesse e/o collegate alla posizione effettivamente ceduta, nessuna esclusa, per tutti i motivi sopra esposti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado.

Per la parte appellata-appellante incidentale LE SRL :
Piaccia all' Ecc. ma Corte adita:

In via preliminare

- Accertare e dichiarare l' inammissibilità dell' appello proposto.
- In subordine: Riunire il presente procedimento con quello descritto in narrativa.

Nel merito ed in subordine

- Respingere l' appello poiché comunque infondato.
- Accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado ovvero:

“In via preliminare

• Accertare e dichiarare l' inesistenza dell' obbligazione derivante dal mutuo ipotecario del 20 Aprile 2007 redatto dal Dott. Fabio notaio in Rep. 39740 Racc. 11921 ed atto di erogazione e quietanza notaio rep. 39.824 e racc. 11.977 e per l' effetto dichiarare l' inesistenza del credito della convenuta.

Nel Merito

1. Accertare e dichiarare la nullità del mutuo ipotecario del 20 Aprile 2007 redatto dal Dott. Fabio notaio in Rep. 39740 Racc. 11921 ed atto di erogazione e quietanza notaio rep. 39.824 e racc. 11.977 per l' avvenuto superamento del limite di finanziabilità e conseguentemente imputare quanto versato a capitale residuo nel termine che sarà ritenuto equo ex art. 1817 c.c.

2. Accertare e dichiarare la parziale nullità, relativa alla corresponsione degli interessi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1815 secondo e terzo comma c.c. cfr. art. 644 comma tre quattro codice penale, 1419 c.c. del contratto di mutuo derivante dall'usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e per l'effetto rideterminare il rapporto dare - avere tra le parti, imputando gli interessi indebitamente percepiti a capitale oltre agli interessi creditori e dichiarare la debenza per le rate ancora a scadere della sola sorte capitale da versarsi di volta in volta secondo l' originario piano di ammortamento.

3. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza della clausola dello interesse ultra legale per violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza ex artt. 117 TUB e 1284 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT di



volta in volta in vigore, imputando la parte eccedente alla rata precedentemente pagata a quella successiva composta dal solo interesse legale o BOT.

4. Accertare e dichiarare la violazione di principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. e conseguentemente ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT di volta in volta in vigore, imputando la parte eccedente alla rata precedentemente pagata a quella successiva composta dal solo interesse legale o BOT.

5. Accertare e dichiarare la nullità o comunque la non debenza dell' eccedenza tra l'interesse dichiarato nella parte letterale del contratto di mutuo e quello determinato nel piano di rimborso e richiesto dall' istituto di credito convenuto e, per l' effetto, imputare le somme versate in eccesso alle rate a scadere ricalcolate le medesime secondo la formula matematica dell' interesse semplice quantificando di conseguenza il complessivo dare avere tra le parti.

6. Accertare e dichiarare la non meritevolezza e/o assenza di causa concreta dei contratti atipici mutuo poiché assente l' indicazione della metodologia di calcolo degli interessi e conseguentemente dichiarare nulli i medesimi ex art. 117 TUB comma 3 con espunzione di tutti gli interessi o in subordine dichiarare dovuto solo il tasso legale o BOT quantificando di conseguenza il complessivo dare avere tra le parti.

7. Accertare e dichiarare che la convenuta ha con dolo e sorpresa applicato interessi in regime di interesse composto invece del regime semplice e conseguentemente dichiarare dovuto tra le parti il solo interesse semplice quantificando di conseguenza il complessivo dare - avere tra le parti.

8. Accertare e dichiarare la nullità e comunque l' inefficacia delle variazioni apportate al piano di ammortamento del mutuo in quanto indicizzate al parametro Euribor, e ricalcolare il piano di ammortamento e il tasso di interesse, in base agli artt. 1284 c.c. o 117 TUB ovvero al tasso legale o BOT.

9. Accertare e dichiarare che, per le ragioni di cui in premessa, la banca convenuta ha illegittimamente dichiarato le parti attrici opponenti decadute dal beneficio de termine e di conseguenza disporre la rimessione in termini relativamente al rapporto di mutuo di cui al presente giudizio;

In via istruttoria

Parte attrice insiste perché si proceda ad una integrazione della ctu ed in particolare che al ctu nominato venga proposto il quesito indicato nella propria memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c.

- In accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato:

Riformare l' impugnata sentenza nella parte in cui afferma la mancata contestazione della stipula della cessione e della inclusione del credito per cui è causa nella cessione medesima, statuendo a contrario che parte appellante ha contestato l' assenza di prova dell' esistenza della cessione stessa e dell' inclusione del credito per cui è causa nella cessione medesima e conseguentemente dichiarare l' appellata non titolare del credito.

In ogni caso



Condannare l' appellante agli onorari e spese di entrambi i gradi di giudizio da districarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2009 LE SRL conveniva davanti al Tribunale di Lucca SRL, esponendo :

- di aver ricevuto nel settembre 2019 una missiva con la quale la società Prelios Credit Servicing s.p.a., per conto della società s.r.l., richiedeva il pagamento delle somme dovute in relazione al mutuo ipotecario contratto con BANCA

– con atto notarile del 20 aprile 2017 e successivo atto di erogazione e quietanza;

- che era contestata la dedotta cessione del credito da a SRL non essendo sufficiente la pubblicazione ex art. 58 TUB sulla Gazzetta ufficiale;

- che, inoltre, il mutuo presentava vari profili di nullità: superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB; usura oggettiva; indeterminatezza della clausola relativa agli interessi, mancata allegazione al piano di ammortamento, mancata indicazione del divisore Euribor (360 o 365?), mancata allegazione della tipologia di ammortamento utilizzata; violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90 per il richiamo al tasso l'Euribor.

Parte attrice chiedeva *“dichiarare l'inesistenza dell'obbligazione derivante dal mutuo ipotecario”*, comunque, accertate le nullità dedotte, ricalcolare il rimborso al tasso legale o BOT ex artt. 117 TUB e 1284 c.c. e che la banca aveva illegittimamente dichiarato la decadenza dal beneficio del termine.

Si costituiva in giudizio SRL, contestando le domande.

Istruita la causa con documenti, CTU, il Tribunale di Lucca con sentenza n. 45/2021 pubblicata il 20/01/2021 così statuiva :

“dichiara che il credito per il quale è causa non rientra nella titolarità attiva della convenuta;

condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite”



Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“1. – E’ assorbentemente fondata la prima censura, relativa alla titolarità del credito in capo alla convenuta.

Sul punto, l’attrice ha formulato due distinte contestazioni: a) per un verso ha sostenuto che mancherebbe la prova dell’avvenuta cessione; b) per altro verso ha sostenuto che di quest’ultima avrebbe dovuto essere data notizia non solo mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche mediante iscrizione nel Registro delle Imprese.

2. – Sub a). La prima contestazione è infondata.

Premesso che l’attrice ha contestato non già che la cessione in blocco sia stata effettivamente stipulata, ma unicamente che l’identificazione dei crediti ceduti, risultante dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non consentirebbe di comprendere se il credito per il quale è causa vi rientri o meno, il rilievo non è condivisibile.

L’avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è infatti, per quello che qui interessa, del seguente tenore: “tutti i crediti [...] della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2017, i cui debitori sono stati classificati ‘a sofferenza’ ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”.

Posto che quello per il quale è causa è un credito derivante da un contratto di mutuo fondiario – e pertanto di finanziamento – sorto nel periodo in questione (e che nessun rilievo è stato mosso in merito al fatto che esso fosse classificato “a sofferenza”), è dunque evidente che dal predetto tenore è del tutto agevolmente ricavabile che anch’esso rientra senz’altro nella cessione.

3. – Sub b). Chiarito quanto precede, risulta tuttavia fondata la seconda contestazione.

Ex art. 582 tub, ai fini dell’efficacia della cessione occorre infatti non solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ma anche l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Solo sussistendo entrambe tali forme di pubblicità (più le altre eventualmente indicate dalla Banda d’Italia) la cessione produce infatti, ex art. 584 tub, gli effetti che l’art. 12642 cc ricollega alla notifica o all’accettazione da parte del debitore ceduto.



Poiché nella fattispecie l'iscrizione nel Registro delle Imprese non ha pacificamente avuto luogo, tale efficacia non si è dunque prodotta e la convenuta non può conseguentemente essere ritenuta creditrice dell'attrice in relazione al mutuo per il quale è causa.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza”.

L'appello.

2. Proponeva appello SRL ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

1) Infondatezza delle eccezioni concernenti l'asserita carenza di legittimazione della s.r.l.

2) Erroneità dei conteggi del CTU; infondatezza delle eccezioni concernenti il superamento dei limiti di finanziabilità; infondatezza della tesi sulla invalidità del mutuo in relazione alla clausola di applicabilità degli interessi avuto riguardo ai parametri Euribor; infondatezza della richiesta di declaratoria di nullità per differenza tra ISC dichiarato nel contratto ed ISC effettivamente applicato; infondatezza delle eccezioni sull'applicazione di tassi usurari.

Per tali ragioni veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio LE SRL, che eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, riproponeva ex 346 c.p.c. le questioni relative alla nullità del mutuo già sollevate in primo grado e proponeva appello incidentale condizionato formulando motivi di appello incidentale con riferimento alla parte della sentenza di primo grado nella quale era stato ritenuta non contestata l'avvenuta cessione dei crediti in blocco; chiedeva la riunione con altro giudizio di appello pendente, avente ad oggetto una sentenza del Tribunale di Lucca relativa al medesimo contratto di mutuo.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione in data 12 gennaio 2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.



Motivi della decisione

3. Possono essere esaminati congiuntamente il primo motivo di appello principale ed il motivo di appello incidentale condizionato, in quanto connessi ed aventi ad oggetto entrambi la questione relativa alla prova della titolarità attiva del rapporto, ovvero della avvenuta cessione del credito da a

I giudici di legittimità anche in recente pronunzie hanno chiarito che *“in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. n. 31188 del 2017 [...])”* (così, in motivazione, Cass. sez. I, 20/07/2023, n.21821, relativa, in fatto, ad avviso di contenuto corrispondente a quello per cui è causa; vedi anche Cassazione civile sez. III, 10/02/2023, n.4277: *in caso di cessione “in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”*

Nella fattispecie:

a) l'avviso ex 58 TUB consente l'identificazione dei singoli crediti ceduti (*“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) della Cedente derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e sconfinamenti di conto corrente sorti nel periodo compreso tra 1982 e 2017, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della*



Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)”), anche tramite il rinvio ad apposito elenco accessibile (“*i dati indicativi dei Crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul sito internet [https:// it/it/Footer/Dati-Societari](https://it/it/Footer/Dati-Societari) e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto*”);

b) SRL era nel possesso della documentazione relativa al credito ceduto (vedi “posizione debitoria doc. 4; perizia di stima dei beni ipotecati svolta su incarico di nell’ambito dell’istruttoria del mutuo, doc. 5);

c) SRL ha prodotto nei termini ex 183 c.p.c. specifica dichiarazione di conferma dell’avvenuta cessione del credito, con corrispondenza anche numerica con la posizione debitoria prodotta (mutuatario “3938061”; NDG 8430105, inserito nella lista dei crediti ceduti prodotta dalla stessa parte attrice in primo grado come doc. 8);

d) SRL ha altresì documentato di essere intervenuta ex 111 c.p.c., senza rinvii ed opposizioni da parte della cedente nel giudizio già in corso davanti al Tribunale di Lucca, relativo al medesimo mutuo, originato da opposizione proposta dalla stessa LE SRL e dai fideiussori al decreto ingiuntivo ottenuto da (vedi sentenza prodotta come doc.).

La titolarità attiva del rapporto in capo a SRL a seguito di cessione da parte di risulta quindi provata, con accoglimento sul punto dell’appello principale e rigetto dell’appello incidentale condizionato.

4. Devono quindi esaminarsi tutte le questioni riproposte ex 346 c.p.c. sia da parte appellante che da parte appellata relative, nel merito, alle nullità-invalidità del mutuo e delle previsioni in tema di interessi dedotte da parte attrice in primo grado.

4.1. Nell’atto notarile del 20 aprile 2007 (contenente la garanzia ipotecaria e la fideiussione) era convenuta l’erogazione di complessivi € 1.200.000,00 ma, quanto alla concreta determinazione dei tassi di interesse si operava un rinvio al successivo atto di erogazione e quietanza

(vedi art. 3 dell’atto notarile del 20 aprile 2007, doc. 1:



Art. 3**(Condizioni, modalità e termini di rimborso)**

1. Il "Mutuatario" si obbliga a rimborsare il mutuo nel termine massimo di 20 (venti) anni, mediante pagamento di rate semestrali o mensili posticipate alle scadenze che saranno convenute negli atti di quietanza. Il "Mutuatario" potrà ottenere, d'intesa con la "Banca", in sede di stipulazione di tali atti, un diverso termine, comunque superiore a 18 (diciotto) mesi ed 1 (uno) giorno, la cui concessione verrà valutata dalla "Banca" in relazione alla situazione del mercato finanziario dell'epoca.
2. Le rate semestrali o mensili di ammortamento - salvo specifiche pattuizioni da concordare fra le parti in sede di stipulazione degli atti di quietanza - comprenderanno una quota di capitale e una quota di interessi calcolati al tasso, fisso o variabile a scelta del "Mutuatario", che verrà fissato, unitamente alle modalità e termini di rimborso, in sede di stipulazione dei suddetti atti, in misura comunque non superiore a quella riportata tempo per tempo nei fogli informativi pubblicati dalla "Banca" ai sensi dell'articolo 116 del D. Lgs. n. 385/1993: attualmente il tasso di interesse massimo per i mutui a tasso fisso è pari al 6,10% (sei virgola dieci per cento) nominale annuo.
3. Il "Mutuatario" prende specificamente atto che il riferimento all'opzione di rimborso in rate mensili deve intendersi operante esclusivamente per le modalità di ammortamento con addebito delle rate su conto corrente.
4. In relazione al tipo di provvista che sarà procurata per l'erogazione del mutuo, gli interessi dovuti potranno essere indicizzati e il criterio di determinazione degli stessi sarà precisato, mediante l'utilizzo di parametri aventi i requisiti di certezza e di pubblicità, negli atti di quietanza.
5. L'ammortamento del mutuo sarà di norma preceduto da un periodo di preammortamento, nel corso del quale sulle somme erogate saranno dovuti, fino alla data di inizio dell'ammortamento, gli interessi al tasso fissato negli atti di quietanza.

Nel successivo atto notarile del 9 maggio 2007 di erogazione e quietanza erano specificati i tassi di interesse (variabili: Euribor a sei mesi + 0,75%); era inoltre allegato e sottoscritto dalle parti un piano di ammortamento nel quale era specificata la composizione delle rate successive al periodo di pre-ammortamento, sia pure solo con riferimento alla sola quota capitale (indicata in misura via via decrescente, secondo lo schema tipico dell'ammortamento "alla francese") ed era specificata l'impossibilità di indicare anche la quota relativa agli interessi, in relazione al carattere "variabile" del tasso, da determinare anche sulla base del valore del parametro di riferimento all'esito del periodo di "pre-ammortamento".

(vedi art. 2 dell'atto notarile del 9 maggio 2007, doc. 2:



Art. 2**(Condizioni, modalità e termini di rimborso)**

A integrazione di quanto previsto all'articolo 3 del citato atto ai miei rogiti in data 20 aprile 2007, repertorio n.ro n. 39.740, raccolta n.ro 11.921, il "Mutuatario" si obbliga a rimborsare alla "Banca" il mutuo di € 1.200.000,00 (euro unmilione duecentomila virgola zero centesimi) concesso, al tasso di interesse variabile semestralmente, secondo le seguenti condizioni, modalità e termini:

a) il tasso di interesse di ammortamento viene determinato nella somma dei seguenti addendi:

- 1) una quota fissa pari a 0,75 (zero virgola settantacinque) punti per anno, costituita dalla commissione di intermediazione spettante alla "Banca";
- 2) una quota variabile costituita dal tasso nominale annuo pari al tasso interbancario per l'area euro ("Euribor" – Euro Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato sul mercato dei depositi interbancari a termine denominati in euro alle ore 11:00 ora dell'Europa Centrale dal Comitato di gestione dell'"Euribor" (Euribor Panel Steering Committee) e diffuso sui principali circuiti telematici e di norma pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 ore, per valuta 30 giugno e 31 dicembre (giorno bancario lavorativo) antecedente la decorrenza di ciascuna rata. Qualora il 30 giugno e il 31 dicembre dovessero cadere in giorno non lavorativo, l'"Euribor" sarà rilevato per valuta con riferimento al giorno feriale più vicino antecedente a tale data.

Il valore del parametro "Euribor" a sei mesi rilevato per valuta 31 dicembre 2006 precedente la data odierna è pari al 3,90% (tre virgola novanta per cento) nominale annuo.

Qualora a una data di rilevazione non fosse disponibile la quotazione dell'"Euribor":

- per gli importi ancora da erogare, l'erogazione sarà rinviata al primo giorno lavorativo successivo per il quale la quotazione si renderà disponibile;
- per gli importi già erogati, verrà utilizzato il corrispondente valore del precedente periodo di interessi.

La suddetta quota variabile verrà arrotondata allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) superiore, con applicazione dell'arrotondamento al tasso semestrale pari alla metà del suddetto tasso "Euribor" a sei mesi come sopra determinato.

Gli interessi matureranno giorno per giorno e verranno calcolati sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni e dell'effettivo numero di giorni trascorsi;

b) la durata sarà di 20 (venti) anni e il rimborso avverrà mediante pagamento di n. 40 (quaranta) rate semestrali posticipate, costituite dalla quota di rimborso del capitale e dai relativi interessi, aventi scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'inizio dell'ammortamento viene fissato al 1° luglio 2007 e quindi la prima rata scadrà il 31 dicembre 2007 e l'ultima il 30 giugno 2027;

c) per quanto riguarda gli interessi relativi al periodo di preammortamento, la "Banca" dichiara di aver ricevuto dal "Mutuatario" l'importo corrispondente a tali interessi, maturati dalla data del presente atto e fino al 30 giugno 2007 al tasso del 2,15% (due virgola quindici per cento) semestrale;

d) per il piano di ammortamento del mutuo suddetto, si allega al presente atto sotto la lettera "C" la relativa tabella, debitamente firmata dalle parti e da me notaio.



vedi inoltre documento di sintesi e piano di ammortamento allegati all'atto notarile e sottoscritti dalle parti:

DOCUMENTO DI SINTESI

(art. 9 della Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 4 marzo 2003)

Atto di quietanza di mutuo fondiario "Mutuo variabile"

ai sensi degli artt. 10, 38 e seguenti del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)

mutuatario	LE SRL
importo	euro 1.200.000,00
forma dell'atto	atto pubblico
provvista	fondi della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.
durata	20 anni.
tasso di interesse	variabile semestralmente secondo il parametro "Euribor" a 6 mesi, aumentato dello spread di 0,75 punti per anno a favore della Banca. Modalità di calcolo: 365/360.
indicatore sintetico di costo (I.S.C.)	4,78%
tasso di mora	fissato nel contratto condizionato, in misura pari al tasso soglia stabilito trimestralmente ai sensi della legge n. 108/1996 per le operazioni appartenenti alla categoria "Mutui". Modalità di calcolo: 365/360.
modalità di erogazione	in unica soluzione, contestualmente alla stipula del presente atto di quietanza.
modalità di rimborso	mediante n. 40 rate posticipate semestrali, comprensive di capitale e interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre (la prima il 31/12/2007 e l'ultima il 30/6/2027).

MUTUATARIO:	LE SRL	
TASSO PERIODO		2,32500000 %
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (T.A.E.G./I.S.C.)		4,78000000 %
TASSO EFFETTIVO RAPPORATO SU BASE ANNUA		4,70405600 %

ATTO DEFINITIVO DEL IMPORTO DEFINITIVO EURO 1.200.000,00

(*) NON DETERMINABILI PER LE RATE A TASSO VARIABILE

PR.	SCAD.	Q. CAPIT.	Q. INTER.(*)	TOT. RATA(*)	CAP. RES.
1	31/12/2007	18.246,19	0,00	0,00	1.181.753,81
2	30/06/2008	18.682,09	0,00	0,00	1.163.071,72
3	31/12/2008	19.128,41	0,00	0,00	1.143.943,31
4	30/06/2009	19.585,38	0,00	0,00	1.124.357,93
5	31/12/2009	20.053,28	0,00	0,00	1.104.304,65
6	30/06/2010	20.532,35	0,00	0,00	1.083.772,30
7	31/12/2010	21.022,87	0,00	0,00	1.062.749,43
8	30/06/2011	21.525,11	0,00	0,00	1.041.224,32
9	31/12/2011	22.039,34	0,00	0,00	1.019.184,98
10	30/06/2012	22.565,86	0,00	0,00	996.619,12
11	31/12/2012	23.104,96	0,00	0,00	973.514,16
12	30/06/2013	23.656,94	0,00	0,00	949.857,22
13	31/12/2013	24.222,10	0,00	0,00	925.635,12
14	30/06/2014	24.800,77	0,00	0,00	900.834,35



Le previsioni contrattuali determinano quindi con precisione il tasso di interesse, sia per l'iniziale periodo di pre-ammortamento, sia per il periodo successivo, con specificazione delle modalità di calcolo secondo un ammortamento "alla francese" con rate a capitale decrescente predeterminate nell'importo, sulle quali applicare il tasso variabile del periodo.

Sono quindi indicati tutti gli elementi per l'individuazione dei tassi di interesse ed i criteri di calcolo per le singole rate, né parte appellante ha mosso specifiche contestazioni in ordine alla quantificazione delle rate quale contenuta nell'analitico prospetto contabile prodotto con il ricorso monitorio.

Anche la CTU svolta ha concluso nel senso che:

a) i tassi di interesse sono esattamente determinati nell'atto di erogazione e quietanza (vedi relazione di CTU : *"Con riferimento all'atto integrativo e quietanza di finanziamento del 9/5/2007 lo stesso all'art. 2) condizioni, modalità e termini di rimborso pattuisce alla lettera a) che il tasso di interesse di ammortamento è dato dalla somma dei seguenti addendi: • una quota fissa pari allo 0,75%; • una quota variabile costituita dall'Euribor a sei mesi per valuta 30 giugno e 31 dicembre (giorno bancario lavorativo) antecedente la decorrenza di ciascuna rata arrotondata allo 0,05% superiore e che matureranno (gli interessi) giorno per giorno e verranno calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e dell'effettivo numero di giorni trascorsi. [...] Quanto sopra è ugualmente riportato nell'allegato "B" all'atto integrativo sotto la voce "tasso di interesse": "variabile semestralmente secondo il parametro "Euribor" a 6 mesi, aumentato dello spread di 0,75 punti per anno a favore della Banca. Modalità di calcolo: 365/360". [...] Alla luce di tutto quanto sopra il CTU ha ritenuto che in merito alla determinatezza o meno degli interessi gli stessi siano determinati in contratto o più precisamente nell'atto integrativo del 9/5/2007";*

b) i tassi di interesse sono al di sotto della soglia di usura (*"Confrontando il TEG applicato dalla Banca con il tasso soglia relativo al II semestre 2007 pari al 7,965%, si evince che il TEG è minore del TASSO SOGLIA (4,8122 < 7,965) e pertanto non vi è usura ab origine o contrattuale, come da tabella di seguito riportata. TEG 4,8122% TEGM (II semestre 2007) 5,31% TASSO SOGLIA (II semestre 2007) 7,965%"*); neppure è ri-



scontrabile una (comunque irrilevante: Cass. S.U. 24675/2017) “usura sopravvenuta” (“*successivamente si è proceduto con l’elaborazione del piano di ammortamento secondo il tasso di interesse variabile pro tempore, come da contratto. Lo scrivente CTU ha confrontato il tasso di interesse effettivo rata per rata paragonandolo con il tasso soglia del semestre di riferimento. In nessun semestre si è avuto il superamento del tasso soglia*”).

Né assume rilievo la modesta differenza riscontrata dal CTU nella predisposizione del piano di ammortamento, allegato C all’atto di erogazione e quietanza (“*il tasso di interesse afferente al piano di ammortamento di cui all’allegato C dell’atto integrativo del 9/5/2007 è pari al 4,778%; tale tasso si discosta sia dal TAN (4,65%), con cui la Banca avrebbe dovuto predisporre il piano di ammortamento, sia dall’ISC (4,78%), con cui la Banca ha concretamente predisposto il piano di ammortamento*”), posto il pacifico tasso variabile convenuto e la funzione quindi meramente esemplificativa del piano di ammortamento.

4.2. La deduzione in ordine al superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB è rimasta del tutto sfornita di prova ed anzi contraddetta dalla perizia di stima prodotta dalla convenuta (vedi doc. 5, con stima complessiva degli immobili ipotecati per oltre € 1.840.000,00).

Peraltro le Sezioni Unite hanno chiarito che “*in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto*” (vedi Cassazione civile sez. un., 16/11/2022, n.33719).



4.3. Parte appellata ripropone poi la questione, dedotta già in atto di citazione della “nullità del contratto di mutuo per violazione delle disposizioni di cui alla legge 287/90”, richiamando la decisione della Commissione dell’Unione Europea del 4 Dicembre 2013 caso AT.39914.

4.3.1. Tale provvedimento non è stato materialmente prodotto, ma le decisioni della Commissione sono comunque pubblicate, per estratto, sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea, serie C (“Comunicazioni e informazioni”) e la “Sintesi della decisione della Commissione del 7 dicembre 2016 relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 del TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro), notificata con il numero C(2016) 8530” risulta in effetti pubblicata sulla Gazzetta C 130 dell’8 aprile 2019 e quindi può e deve essere conosciuta da questa Corte.

Tale decisione faceva seguito ad altra, precedente, relativa a vicenda analoga e correlata: la “decisione della Commissione del 4 dicembre 2013 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39914 – Derivati sui tassi di interesse in euro), notificata con il numero C(2013) 8512”, pubblicata per sintesi sulla Gazzetta C 206 del 30 giugno 2017.

Come indicato nelle decisioni: “l’Euribor è un tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali e il cui scopo è rispecchiare il costo dei prestiti interbancari in euro. L’Euribor, definito come un indice del «tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro», si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria [...] L’Euribor è calcolato in base alle comunicazioni inviate dalle «banche del panel» partecipanti ogni giorno di negoziazione”.

La Commissione ha accertato l’esistenza di “pratiche collusive finalizzate a distorcere il normale corso dei componenti di prezzo per gli EIRD”; con la decisione del 4 dicembre 2013 sono state sanzionate quattro banche facenti parte del panel, per compor-



tamenti nel periodo dal settembre 2005 al maggio 2008; con la decisione del 7 dicembre 2016 sono stati sanzionati altri tre operatori, per il periodo dal settembre 2006 al marzo 2007.

Le pratiche collusive, come esposto, avevano come finalità quello di influenzare lo specifico mercato degli EIRD, ovvero *“prodotti finanziari negoziati a livello mondiale utilizzati da grandi imprese, istituzioni finanziarie, hedge fund e altre imprese internazionali per gestire la loro esposizione al rischio di tasso di interesse (copertura sia per i debitori che per gli investitori) o a fini speculativi . Gli EIRD di base più comuni sono: i) i contratti su tassi a termine del tipo forward rate agreement; ii) gli swap su tassi di interesse; iii) le opzioni su tassi di interesse e; iv) i future su tassi di interesse. Gli EIRD possono essere negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa”*.

Nella *“descrizione del comportamento”* oggetto delle decisioni si legge: *“attraverso il comportamento di certi loro dipendenti, le parti hanno partecipato ad accordi nel settore degli EIRD che consistevano nelle seguenti pratiche fra parti diverse: a) a volte certi operatori impiegati da parti diverse hanno comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR. Queste preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizioni; b) a volte certi operatori di parti diverse hanno comunicato e/o ricevuto dagli altri informazioni dettagliate, non di notorietà pubblica/disponibili, sulle posizioni di negoziazione o sulle intenzioni relative alle future comunicazioni dell'EURIBOR per determinate scadenze di almeno una delle loro rispettive banche”*.

Da tali decisioni emerge in sintesi che le “pratiche collusive” accertate e sanzionate ex 101 del TFUE:

a) hanno interessato alcuni specifici operatori (sette), in un determinato periodo temporale (settembre 2005 al maggio 2008);

b) avevano la finalità esclusiva di influenzare lo specifico mercato dei prodotti finanziari EIRD;



c) in tale ambito le preferenze comunicate per il fixing EURIBOR erano, a seconda dei casi, *“invariato, basso o elevato”*, sempre in correlazione alla finalità relativa al mercato EIRD.

4.3.2. Nella fattispecie per cui è causa la banca mutuataria (risulta del tutto estranea alle pratiche collusive accertate dalla Commissione, anche se il mutuo è stato erogato nel maggio 2007 e quindi nel periodo oggetto delle decisioni.

In una recente sentenza, avente ad oggetto un contratto di leasing con interesse variabile parametrato al tasso Euribor, la Corte di Cassazione ha censurato la pronuncia di merito che aveva ritenuto *“generica” “la censura di violazione della normativa anti-trust”* fondata sulle richiamate decisioni della Commissione, osservando : *“nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing in quanto determinato per relationem, facendo riferimento al tasso Euribor fissato attraverso un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 4/12/2013 (la quale aveva ravvisato l'avvenuta violazione dell'art. 101 Trattato CE nella parte in cui dispone che "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni della transazione... Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto"; detta decisione avrebbe dovuto considerarsi prova privilegiata (Cass. 31/08/2021, n. 23655; Cass. 05/07/2019, n. 18176; Cass. n. 13846 del 22/05/2019, n. 13846; Cass. 28/05/2014, n. 11904; Cass. 22/05/2013, n. 12551; Cass. 09/05/2012, n. 7039; Cass. 18/08/2011, n. 17362) a supporto della domanda volta alla declaratoria di nullità dei tassi "manipolati" ed alla determinazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto che all'intesa illecita avesse o meno partecipato il Banco Bpm S.p.A., giacché raggiunta dal divieto di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 2 è qualunque contratto o nego-*



zio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte (Cass. 12/12/2017, n. 29810); la Corte d'appello ha errato, dunque, nel ritenere genericamente enunciata la censura di violazione della normativa antitrust” (così, in motivazione, Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, n.34889).

4.3.3. Ritiene questa Corte che la determinazione del tasso di interesse variabile attraverso il riferimento al parametro Euribor nel contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da con la società LE SRL non possa in alcun modo considerarsi “*intesa attuativa*” o “*contratto a valle*” rispetto alle “*pratiche collusive*” quali accertate dalla Commissione ex 101 TFUE.

Pare opportuno preliminarmente ricordare le fattispecie concrete nelle quali è stato ritenuto esservi un contratto “a valle” attuativo di intese anticoncorrenziali.

In un caso i giudici di legittimità hanno ritenuto legittima una richiesta risarcitoria da parte di un consumatore in correlazione alla sottoscrizione di una polizza con compagnia assicurativa che era stata sanzionata con provvedimento della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato perché ritenuta parte di una intesa diretta specificatamente a maggiorare i prezzi delle polizze in modo uniforme per tutto il mercato nazionale (vedi Cass. S.U. 04/02/2005, n.2207); in altro caso i giudici di legittimità hanno ritenuto la nullità di alcune clausole di un contratto di fideiussione riproducenti esattamente uno “schema” di tale negozio predisposto dalla associazione di categoria ABI oggetto di provvedimento della Banca di Italia, all’epoca avente con funzioni di Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria allora Autorità (vedi Cass. Sez. Unite, 30/12/2021, n.41994).

In entrambi i casi i contratti “a valle” erano dunque direttamente attuativi della intesa sanzionata e miravano a far conseguire all’impresa (che, invero, era anche soggettivamente partecipe, direttamente o comunque tramite la propria associazione di categoria) proprio quei vantaggi indebiti ai quali mirava la condotta anticoncorrenziale (aumento dei premi in un caso; posizione deteriore del fideiussore nell’altro).

Nella seconda pronuncia le Sezioni Unite, con riferimento alla estensione del rimedio della nullità anche al negozio “a valle” hanno chiarito che tale rimedio si giustifica in



quanto tale negozio rappresenti lo “*strumento che conclude tale percorso illecito*”, posto che “*a detto strumento non si può attribuire un rilievo giuridico diverso da quello della intesa che va a strutturare, giacché il suo collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte lo rende rispetto ad essa non scindibile*”. In altri termini stante il “*collegamento funzionale*” con la volontà anti-competitiva a monte - ai contratti a valle non può attribuirsi un rilievo giuridico diverso rispetto all'intesa che li precede: nulla essendo quest'ultima, la nullità non può che inficiare anche l'atto consequenziale” (vedi punto 2.5.4.1. della motivazione di Cass. S.U. 41994/2021).

Nella fattispecie, invece:

a) le pratiche collusive sanzionate avevano ad oggetto un mercato di prodotti finanziari (“*mercato degli EIRD .. negoziati fuori borsa (OTC) o, nel caso dei future su tassi di interesse, in borsa*”) del tutto distinto ed eterogeneo rispetto al contratto per cui è causa (mutuo ipotecario a tasso variabile) ;

b) le pratiche collusive sanzionate non erano in alcun modo dirette a favorire le banche nell'erogazione dei mutui a tasso variabile, posto che gli operatori, in relazione al tentativo di influenzare il mercato di tali specifici prodotti finanziari, avevano, di volta in volta, “*comunicato e/o ricevuto preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell'EURIBOR*”, con un potenziale (ma non accertato) effetto di “*manipolazione*”, che poteva risolversi, a seconda dei casi, in un pregiudizio per la stessa banca mutuante ovvero per il mutuatario (entrambi del tutto estranei all'intesa ed entrambi teoricamente danneggiati ovvero avvantaggiati);

c) non vi è prova di una effettiva alterazione del parametro a seguito di tali condotte;

d) il mutuo ipotecario non era in alcun modo in “*collegamento funzionale con la volontà anti-competitiva a monte*”.

In conclusione: ferma la “*prova privilegiata*” della condotta anticoncorrenziale in precedenza descritta quale accertata dalla Commissione, il contratto di mutuo ipotecario per cui è causa in nessun caso può considerarsi attuativo o comunque obbiettivamente e finalisticamente collegato a tale condotta anticoncorrenziale: la banca mutuante non ha in alcun modo partecipato alla pratica collusiva, che aveva un ambito oggettivo del tutto



distinto ed era diretta ad influenzare l'andamento di altri e diversi prodotti finanziari; non vi è alcun elemento concreto per ritenere che la banca si sia in qualche modo (inconsciamente) giovata delle altrui pratiche collusive con pregiudizio della sua controparte contrattuale.

Il riferimento, quanto al tasso variabile, al parametro Euribor non è dunque in collegamento esecutivo con l'accertata condotta anti-competitiva, né è diretto a realizzarne gli scopi illeciti e non vi è ragione alcuna per la sanzione di invalidità "derivata".

In tale contesto, del resto, la sostituzione dei tassi di interesse convenuti con quelli inferiori ex 1284 c.c. ovvero 117 TUB si tradurrebbe in un ingiustificato vantaggio per il mutuatario ed in un altrettanto ingiustificato pregiudizio ai danni del mutuante (potenzialmente vittima dell'illecito anticoncorrenziale, esattamente al pari della controparte).

Come è stato osservato in dottrina, al limite, ove vi fosse prova di una effettiva e misurabile alterazione, in un senso o nell'altro del parametro Euribor (circostanza che nella fattispecie non ricorre in base alle decisioni della Commissione), il tasso sostitutivo dovrebbe essere quello convenuto depurato dalla "interferenza manipolatoria", secondo il criterio normativo del "sovrapprezzo", ovvero "la differenza tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe altrimenti prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza" (vedi art. 2, lettera r), artt. 10, 12, D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, "Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea").

7. In riforma della sentenza impugnata le domande di LE SRL devono quindi essere rigettate.

"Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale" (vedi tra le al-



tre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado in € 14.103,00 (fase di studio € 2.552,00; fase introduttiva € 1.628,00; fase istruttoria € 5.670,00; fase decisionale € 4.253,00) e per il presente giudizio di appello in € 9.991,00 (fase di studio € 2.977,00; fase introduttiva € 1.911,00; fase decisionale € 5.103,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge per il presente giudizio di appello. Le spese della CTU di primo grado devono parimenti porsi a carico di parte appellata; in relazione al rigetto dell'appello incidentale deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da SRL e sull'appello incidentale proposto da LE SRL avverso la sentenza n. 45/2021 del Tribunale di Lucca pubblicata il 20/01/2021, così provvede, in accoglimento dell'appello principale,

IN RIFORMA

della sentenza impugnata

1) rigetta le domande di LE SRL

2) condanna parte appellata LE SRL a rimborsare all'appellante

SRL le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per il primo grado in € 14.103,00 e per il presente giudizio di appello in € 9.991,00, oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge; pone definitivamente a carico di LE SRL le spese della CTU di primo grado ;

3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante incidentale LE SRL i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2024

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott. Ludovico Delle Vergini



Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

